



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA BOSA

Via Cristoforo Colombo, 18 09089 - Bosa (OR)

Centralino: 04785 - 375468 - Numero blu: 1530 - VHF Ch16

Web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/bosa> - E-mail: ucbosa@mit.gov.it - PEC: cp-bosa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

ESTENSIONE DEI LIMITI OPERATIVI DELLE ACQUE TRANQUILLE PER LA NAVIGAZIONE EFFETTUATA NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI BOSA

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa:

VISTO

l'art. 2.a del D.L.C.P.S. n. 340 in data 22 Gennaio 1947, ratificato con Legge n. 561 del 17 aprile 1956;

VISTA

la Legge 616/62 recante "*Sicurezza della vita umana in mare*";

VISTO

l'art. 21.3 del D.P.R. n. 435 in data 8 novembre 1991 "*Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare*";

VISTA

la Circolare titolo – "Polizia della Navigazione" – Serie III – n.92 in data 4 gennaio 1994, con la quale l'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo - stabiliva i criteri per la determinazione delle cosiddette "acque tranquille" ai fini del trasporto passeggeri da considerarsi come quelle "*zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo (1° maggio - 30 settembre); ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi – art. 255 Reg. Sic.); mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri – art. 255 Reg. Sic.)*";

VISTA

la Lettera Circolare prot. n.3102440 in data 13 luglio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo - con la quale veniva affidato al Comandante del porto la facoltà di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta Circolare, sulla base dei principi generali riportati nella Circolare stessa;

VISTO	il Dispaccio prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI Reparto – ha rappresentato che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti operativi delle “acque tranquille” fissati dalla Circolare sopra citata, dovendo possedere il requisito della “generalità”, siano definite con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti del Circondario;
VISTA	la propria Ordinanza n. 03/2021 in data 27/05/2021 che disciplina la navigazione in acque tranquille nel Circondario Marittimo di Bosa;
VISTA	l’istanza presentata dalla Società Diving Malesh in data 02/07/2024 ed assunta a protocollo d’ufficio n. 3745 in pari data;
TENUTO CONTO	della morfologia del litorale ricompreso nell’ambito di giurisdizione, nonché delle condizioni climatiche che interessano tale fascia costiera;
TENUTO CONTO	dei dati meteo-marini registrati negli ultimi anni e dai quali non sono emersi significativi discostamenti per i mesi di ottobre rispetto al cd. “ <i>periodo estivo</i> ” così come meglio sopra individuato;
CONSIDERATO	che dall’analisi dei dati risultano esserci le condizioni per poter consentire, in via sperimentale per l’anno 2024, l’estensione stagionale del periodo “acque tranquille” al mese di ottobre 2024 per il tratto di mare prospiciente il porto di Bosa fino a Capo Marrargiu compreso;
VISTI	gli artt. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

Articolo 1

Definizione di “acque tranquille”

Nell’ambito delle acque marittime ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Bosa, ai fini del trasporto passeggeri, è considerata come navigazione nelle “acque tranquille” quella effettuata entro i seguenti limiti operativi:

- Periodo estivo (01 Maggio – 30 Settembre);
- Navigazione effettuata esclusivamente in ore diurne;
- Navigazione effettuata con visibilità buona;
- Navigazione effettuata entro e non oltre 1 (uno) miglio nautico dalla costa ricadente entro le acque marittime del Circondario Marittimo di Bosa;
- Navigazione effettuata con vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi) e mare 2 – poco mosso (altezza media delle onde 0,10/0,50 metri).

Articolo 2

Estensione dei limiti temporali della “*Navigazione in acque tranquille*”

In via sperimentale e in deroga a quanto stabilito in merito dalla circolare: titolo – “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 8 luglio 1993 dell’allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo, in premessa citata, fermo restando, tuttavia, il rispetto degli altri requisiti operativi in essa indicati, nonché quelli disposti nel successivo articolo 3, nell’ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Bosa, i limiti temporali prescritti per la “*Navigazione in acque tranquille*”, ai fini del trasporto passeggeri, sono estesi, per l’anno 2024, al mese di ottobre 2024.

Art. 3

Prescrizioni operative per la “*Navigazione in acque tranquille*”

Tutti i comandanti delle unità navali che esercitano la propria attività di trasporto passeggeri con navi abilitate alla navigazione in acque tranquille, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di legge e delle disposizioni già impartite con Circolare Titolo: Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 08 luglio 1993 in premessa richiamata, dovranno rispettare nel mese di ottobre 2024 le seguenti ulteriori prescrizioni:

- navigare solo nel versante Nord delle acque di giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo e, nello specifico, nello specchio acqueo compreso tra il porto di Bosa e Capo Marrargiu (compresi);
- consultare con non più di 24 ore di anticipo rispetto la prevista uscita in mare, le previsioni meteomarine da siti specializzati in materia.

Articolo 4

Responsabilità del Comandante dell’unità

È responsabilità del Comandante dell’unità navale, adibita al trasporto passeggeri in “acque tranquille”, non intraprendere la navigazione in presenza o in previsione di condizioni meteomarine che eccedano i limiti operativi di cui all’articolo 1.

Articolo 5

Dichiarazione d’impegno

Il Comandante dell’unità navale, adibita al trasporto passeggeri in “acque tranquille”, che intenda intraprendere la navigazione nel periodo indicato all’articolo 2, deve produrre presso la sede locale dell’Autorità Marittima, competente per giurisdizione, una formale dichiarazione con la quale manleva l’Amministrazione da ogni responsabilità penale e/o civile per gli eventuali danni a persone e/o cose, cagionati nel corso della propria attività, impegnandosi ad attenersi scrupolosamente alle eventuali disposizioni impartite dal Comandante del porto in relazione alla possibilità di limitare od impedire la navigazione in presenza di condizioni meteo marine che non forniscano sufficienti garanzie per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 6

Disposizioni finali e sanzioni

L'ordinanza n. 03/2021 è abrogata e sostituita dalla presente.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione, a norma degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

Bosa, (data della firma digitale).

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alessandra GABRINI

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.lgs 82/2005 art.21*